

**BOZZA di
REGOLAMENTO ELETTORALE
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
(per l'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI di SABATO 23 MAGGIO 2015)**

Art. 1

L'assemblea ordinaria dedicata al rinnovo delle cariche sociali è convocata nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto, all'art.27.

Art. 2

Sono elettori tutti Soci convenuti in Assemblea dotati di diritto di voto a norma dello Statuto (art. 30, commi 1-2-3-4).

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Elezione dei Consiglieri (artt. 3-11)

Art. 3

Possono essere candidati alla carica di Amministratore i Soci e i non Soci (ex art. 2380 bis, comma 2 cod. civ.) che possiedono i requisiti di professionalità.

Le candidature alla carica di Consigliere possono essere presentate fino all'ora successiva a quella indicata nella convocazione dell'Assemblea di nomina.

Il Segretario della votazione, prima della votazione, provvede a comunicare l'elenco dei candidati a tutti i Soci convenuti in Assemblea e invita ogni candidato a presentarsi.

Art. 4

L'Assemblea determina, come previsto dallo Statuto (art. 32, comma 1), il numero dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a quello determinato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea medesima è invitata dal Segretario della votazione a esprimere, per alzata di mano, i voti a favore e i voti contrari all'intera lista di candidati presentata o eventuali astensioni dal voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto al voto, come da Statuto (art. 31, comma 2).

Art. 6

Qualora il numero delle candidature sia superiore a quello determinato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione o, nei casi previsti dall'**articolo 5, comma 1** del presente regolamento, la maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto si opponga alla modalità di votazione per alzata di mano, l'Assemblea è invitata dal Segretario della votazione a esprimere voti di preferenza e l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità indicate dagli **articoli 7, 8, 9, 10, 11** di questo regolamento.

Art 7

Il nome di un candidato non può comparire più di una volta sulla stessa scheda.

Il numero massimo dei nomi esprimibili sulla scheda per l'elezione dei Consiglieri deve essere inferiore di due unità rispetto a quello fissato dall'assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Le schede per la votazione vengono distribuite dal Segretario della votazione ai Soci aventi diritto di voto, vengono compilate e inserite dai votanti in un'urna.

Ai Soci portatori di delega vengono consegnate schede in proporzione al numero delle deleghe.

Art. 9

Per le operazioni di scrutinio l'Assemblea provvede alla costituzione di un Seggio elettorale, composto dal Segretario della votazione, con funzione di presidente del Seggio e da due membri sorteggiati fra i Soci presenti aventi diritto di voto, con esclusione dei candidati e di coloro che ricoprono all'atto della votazione una delle cariche sociali.

Art. 10

Lo scrutinio è pubblico e avviene di fronte ai soci convenuti in Assemblea.

Il presidente del Seggio estrae le schede dall'urna e dà lettura del loro contenuto. I due Soci che compongono il Seggio elettorale segnano su apposite cartelle il numero dei voti attribuiti a ciascun candidato, il numero delle schede nulle e di quelle bianche.

Si considerano nulle le schede che non rispettano i criteri stabiliti dall'**articolo 7** del presente regolamento o che contengono nomi non corrispondenti a quelli dei candidati oppure frasi, segni o disegni.

In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato socialmente più anziano, con riferimento alla data del movimento di adesione alla Società.

Art. 11

Concluse le operazioni elettorali, il presidente del Seggio proclama i risultati dell'elezione, che verranno inclusi nel verbale di Assemblea.

Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 12 OPPURE artt. 12-17)**Art. 12**

L'Assemblea ha facoltà di provvedere anche alla nomina del Presidente e del Vice Presidente (ai sensi dell'art. 28, comma 1 b) dello Statuto).

L'elezione avviene secondo le modalità dettate dagli articoli 13, 14, 15, 16 del presente regolamento.

Qualora l'Assemblea non provveda anche alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente, essi verranno eletti dal Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 32, comma 6 dello Statuto), in occasione della sua prima convocazione.

Art. 13

Il Segretario della votazione invita gli eletti a presentare le loro candidature alle cariche di Presidente e di Vice Presidente.

Art. 14

Se, per ciascuna carica, la candidatura è una sola, l'Assemblea è invitata dal Segretario a esprimere, per alzata di mano, i voti a favore e i voti contrari alla candidatura o eventuali astensioni dal voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto al voto, come da Statuto (art. 31, comma 2).

Art. 15

Se, per ciascuna carica, le candidature sono più di una, l'Assemblea è invitata dal Segretario della votazione a esprimere voti di preferenza, secondo le modalità indicate dagli **articoli 16, 17** e relativi rimandi.

Art. 16

Il nome di un candidato non può comparire più di una volta sulla stessa scheda.

La scheda per l'elezione del Presidente non può contenere più di un voto.

La scheda per l'elezione del Vice Presidente non può contenere più di un voto.

Art. 17

La votazione e lo scrutinio avvengono secondo le modalità indicate dagli **articoli 8, 9, 10 commi 1,2,4 e 11** di questo regolamento.

Si considerano nulle le schede che non rispettano i criteri stabiliti dall'**art. 16** del presente regolamento o che contengono nomi non corrispondenti a quelli dei candidati oppure frasi, segni o disegni.

Art. 18

I Soci presenti aventi diritto al voto sono invitati dal Segretario della votazione a deliberare, votando per alzata di mano su proposta di oggetto di delibera, in merito ai poteri di rappresentanza, che, a norma dell'art. 36 dello Statuto, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori delegati e agli altri Amministratori, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**Art. 19**

A norma dell'art. 39 dello Statuto, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non Soci; l'assemblea nomina anche il presidente del collegio stesso.

I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative.

Art. 20

Il Segretario della votazione, prima della votazione, provvede a comunicare a tutti i Soci convenuti in Assemblea l'intero elenco dei candidati e il nome del candidato Presidente.

Art. 21

L'Assemblea è invitata dal Segretario della votazione a esprimere, per alzata di mano, i voti a favore e i voti contrari all'intera lista di candidati presentata, compreso il Presidente, o eventuali astensioni dal voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto al voto, come da Statuto (art. 31, comma 2).